



POSITION PAPER

DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

SULLA DEFINIZIONE DI NUOVI PRINCIPI GENERALI PER

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AGLI

AUSILIARI DEL GIUDICE

Salone della Giustizia

**“Iscrizione del consulente tecnico agli albi
professionali: garanzia di Giustizia più efficiente”**

Roma, 19 aprile 2016

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sommario

PREMESSA	4
1. AMBITO DI APPLICABILITA' DEI PRINCIPI	7
2. CONTENUTO GENERALE DEI PRINCIPI	8
3. ULTERIORI RUOLI DI AUSILIO DEI PROFESSIONISTI ALL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE	10
4. AGGIORNAMENTO DEL COMPENSO DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE ...	12

PREMESSA

La Rete Professioni Tecniche (di seguito anche "RPT"), associazione fondata nel 2013 e a cui aderiscono attualmente nove Consigli nazionali rappresentativi delle professioni dell'area tecnica (Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici; Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Geologi; Geometri e Geometri Laureati; Ingegneri; Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; Tecnologi Alimentari)

PREMESSO CHE

- La RPT ritiene utile esprimere la propria posizione in merito a un tema di estrema attualità e interesse, quale quello che vede coinvolti i professionisti dell'area tecnica che, con impegno e competenza, svolgono l'attività di ausiliari del Giudice in sede civile e penale.
- Come noto, per quanto attiene alle perizie e agli incarichi in materie riferibili alle professioni regolamentate, gli ordinamenti vigenti prevedono che l'incarico di ausiliario del Giudice possa essere affidato dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni unicamente ai professionisti iscritti agli Albi delle proprie associazioni professionali di appartenenza.
- Se è pur vero che, in presenza di particolari circostanze, gli incarichi anzidetti possono essere affidati a professionisti non iscritti all'albo, deve ritenersi comunque applicabile il limite stabilito dalla Corte di

Giustizia Europea in materia di affidamento di servizi in deroga alle normali procedure di gara, che autorizza tale deroga unicamente qualora l'incarico sia *“strettamente inerente all'attività di ricerca e consulenza connessa alla loro funzione scientifica e didattica di base, attività autorizzata dal decreto n. 382/1980. Sotto tale profilo è fatto particolare riferimento «alla straordinaria unicità delle attività da svolgere, impregnate tra l'altro di ricerca scientifica applicata»*¹.

- Ad ulteriore conferma della centralità dell'iscrizione all'Albo per il regolare esercizio della professione e degli incarichi di tipo ausiliario con cui essa può espletarsi, si ricorda come per i professori universitari a tempo pieno, per i quali vige il divieto di svolgere attività professionale esterna, il DPR 382/1980 prevede la possibilità di svolgere incarichi di natura giudiziaria esclusivamente a condizione che essi si iscrivano nell'elenco speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine territoriale di competenza.
- La dignità dell'ausiliario del Giudice, anche tenendo conto delle gravi responsabilità correlate al suo operato, implica il rispetto della sua figura anche dal punto di vista del compenso per l'opera prestata.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Rete delle Professioni Tecniche, nel contesto del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto e in costante evoluzione, non sempre

¹ Ordinanza Corte di Giustizia dell'Unione Europea 20 giugno 2013, causa C-352j 12 - sisma in Abruzzo convenzioni stipulate dai Comuni.

favorevole ai professionisti, ritiene utile individuare alcuni principi di ordine generale, il cui rispetto e la cui adozione da parte dell'Autorità permetterebbe di procedere con maggiori garanzie all'affidamento degli incarichi professionali di tipo ausiliario, garantendo, altresì, una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento dell'intero sistema della Giustizia.

1. AMBITO DI APPLICABILITA' DEI PRINCIPI

I suddetti principi di carattere generale, i cui contenuti sono descritti ai punti 2 e 3 che seguono, dovrebbero necessariamente applicarsi alle seguenti categorie di soggetti, che rivestono il ruolo di ausiliari del Giudice nel processo civile e penale (di seguito anche "ausiliari"):

- a) il consulente tecnico nel giudizio civile (artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c.; art. 696 c.p.c. con specifico riferimento all'accertamento tecnico preventivo);
- b) l'esperto nominato dal giudice (artt. 568 e 569 c.p.c.) e lo stimatore nominato dall'ufficiale giudiziario (art. 161 disp. att. c.p.c.), nel procedimento di esecuzione forzata;
- c) il perito del giudice e il consulente tecnico del pubblico ministero (artt. 220 ss. c.p.p.) nel processo penale.

2. *CONTENUTO GENERALE DEI PRINCIPI*

I principi che seguono sono frutto di un'attenta analisi del quadro normativo di riferimento nonché delle prassi maggiormente in uso nell'ambito degli affidamenti di incarichi di natura tecnico-professionale agli ausiliari. Tali principi dovrebbero necessariamente essere applicati congiuntamente dall'Autorità giudiziaria, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza possibile nelle procedure di attribuzione degli incarichi, nonché di assicurare un adeguato livello qualitativo della prestazione, soprattutto dal punto di vista dell'esperienza e della competenza professionale dell'ausiliario.

Formano oggetto dei suddetti principi:

- il rafforzamento dell'obbligo di iscrizione degli ausiliari all'Albo o Registro professionale tenuto presso il proprio Ordine o Collegio di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato livello di professionalità, anche e soprattutto attraverso l'adempimento degli obblighi specificamente previsti per i professionisti iscritti, fra cui rientrano l'obbligo di assicurazione professionale, la formazione professionale continua e il rispetto delle norme deontologiche stabilite dagli Ordini e Collegi professionali di appartenenza (ex DPR 137/2012);

- la definizione dei criteri di "speciale competenza tecnica" necessari per l'iscrizione agli albi stessi;
- l'aggiornamento costante e una maggiore completezza degli albi degli ausiliari tenuti presso i singoli organi giudiziari, **da ripartire in macro-aree tematiche di riferimento**, in modo da consentire all'Autorità una scelta consapevole e puntuale dei professionisti ai quali affidare i diversi incarichi tecnici, individuandone correttamente le competenze professionali in funzione, di volta in volta, dell'oggetto dell'incarico;
- l'introduzione di maggiori garanzie di trasparenza nel conferimento degli incarichi e di una equa rotazione e distribuzione degli stessi, da attuare anche attraverso la pubblicazione, ad opera del Tribunale, delle nomine degli ausiliari intervenute in un determinato arco temporale, che dovrà avvenire nel rispetto dei principi in materia di *privacy* stabiliti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- la previsione di maggiori garanzie per i giovani professionisti, attraverso l'introduzione, nel meccanismo di rotazione degli incarichi già previsto dalla normativa vigente, di particolari tutele in grado di consentire l'accesso graduale dei giovani alle attività di ausiliario del Giudice, assicurandone un adeguato livello di preparazione tramite la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

3. *ULTERIORI RUOLI DI AUSILIO DEI PROFESSIONISTI ALL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE*

3.1 In aggiunta ai principi elencati al precedente punto 2, al fine di valorizzare al massimo il contributo dei professionisti dell'area tecnica nel garantire una maggiore efficacia ed efficienza al funzionamento dei procedimenti giurisdizionali, si propone:

- l'istituzione di sezioni specializzate, a composizione mista, per la risoluzione dei giudizi di natura tecnico-scientifica, che prevedano la partecipazione, oltre ai membri togati, di membri "laici" esperti nelle materie specificamente rilevanti nell'ambito dei giudizi. L'introduzione di tali sezioni, infatti, consentirebbe di ovviare alle problematiche frequentemente emergenti in sede di valutazione dei giudizi di natura tecnica, dovute all'assenza di una specifica competenza in capo ai componenti dell'organo giudicante, garantendo la formazione di un giudizio completo e il più possibile conferente con l'oggetto della controversia. Tali esperti, come già accade per i membri laici delle vigenti sezioni specializzate miste (ad es. sezioni specializzate in materia agraria o nel settore delle acque pubbliche), sarebbero selezionati dai Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali interessati, scegliendo tra i

professionisti iscritti all'Albo dotati di requisiti all'uopo individuati, mediante l'inserimento in un elenco speciale istituito presso il Ministero vigilante;

- nei giudizi aventi ad oggetto temi di natura tecnico-scientifica (in particolare, nei giudizi sugli "eco-reati" ex artt. 452bis ss. c.p.), l'integrazione della composizione della giuria popolare della Corte di Assise con professionisti dell'area tecnica, iscritti agli Albi professionali di competenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 26, comma 2, Legge 10/4/1951, n. 287 (*"Riordinamento dei giudizi di assise"*), che dispone che *"Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. (...)."*

3.2 In ogni caso, nelle ipotesi sopra previste, il compenso degli ausiliari dovrà essere determinato in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto della complessità dell'impegno e delle professionalità impiegate nello svolgimento delle attività.

4. AGGIORNAMENTO DEL COMPENSO DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

4.1 In ultimo, non può non rammentarsi come l'esercizio dell'attività di ausiliario risenta ancora del mancato adeguamento al costo della vita degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici, in ottemperanza a quanto espressamente stabilito dalla Legge 8 luglio 1980, n. 319, e successivamente, dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, introdotto con D.P.R. 30 maggio 2002. In particolare, ai sensi dell'art. 54 del su citato DPR è previsto che *"La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"*.

Si chiede, quindi, di procedere alla rivalutazione ISTAT dei compensi degli ausiliari, in ottemperanza a quanto previsto dal predetto D.P.R. 30 maggio 2002.

4.2 Per quanto attiene, in particolare, agli ausiliari che effettuino attività di valutazione immobiliare, si ricorda che la Legge 6 agosto 2015, n. 132, di conversione del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 (*"Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e*

funzionamento dell'amministrazione giudiziaria") ha introdotto, fra gli altri aggiornamenti, un comma aggiuntivo all'art. 161 disp. att. c.p.c., stabilendo che il compenso dell'esperto nominato dal giudice, nonché dello stimatore nominato dall'ufficiale giudiziario, non sarà più calcolato sulla base del prezzo stimato dall'esperto, ma sarà calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, con conseguente rischio di una cronica riduzione degli onorari dei professionisti incaricati delle attività di valutazione. È stata altresì introdotta la previsione sulla scorta della quale, prima della vendita dell'immobile pignorato ed oggetto di stima, non possono essere liquidati, in favore dell'esperto, acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.

Appare indispensabile una rivisitazione di tale norma, nel rispetto del diritto del professionista di ottenere senza ritardo il giusto compenso per l'attività prestata.